



COMUNE DI BONAVIGO

PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

N. 11 DEL 26/05/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO CICLOPEDONALE E VEICOLARE DELLA SOMMITA' ARGINALE DEL FIUME ADIGE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- a) con decreto n. 502 del 16.09.2021, la Regione Veneto per mezzo del Genio Civile di Verona, ha rilasciato all'Amministrazione Comunale di Bonavigo, la concessione idraulica per l'occupazione ad uso transito con pista ciclopedonale della sommità arginale del fiume Adige, in sinistra idraulica, dallo stante 193 in loc. "Moggia" allo stante 231 in loc. "San Tomaso", e l'autorizzazione idraulica alla realizzazione della pista ciclopedonale dallo stante 199 (rampa - Via C. Battisti) allo stante 231 (Loc. San Tomaso);
- b) è stato dato corso ai lavori di asfaltatura del tratto dallo stante 199 (rampa - Via C. Battisti) allo stante 231 (Loc. San Tomaso);
- c) nel tratto di percorso compreso tra il ponte sul fiume Adige, nel capoluogo, ed il confine con il Comune di Legnago, esistono delle aree golenali date in concessione d'uso a privati richiedenti da parte del Genio Civile di Verona;
- d) in frazione Orti, un tratto del citato percorso, più precisamente quello che va dall'incrocio di via Adige e fino al confine con il Comune di Legnago, è stato denominato con D.C.C. n. 18 del 28.06.2010 "Via Argine";

RICHIAMATO il parere del Comandante della Polizia Locale dell'Unione Comuni Adige Guà, giusto protocollo n. 2498 del 28/04/2025;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 Novembre 1997 n. 557;

DATO ATTO che è necessario regolamentare, ai sensi del d.lgs. 30.04.1995 n. 285 e s. m. e i. (Codice della Strada), le modalità consentite di transito per detto percorso;

VISTI gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 30.04.1995 n. 285 e s. m. e i., con cui viene data facoltà agli Enti proprietari o autorizzati di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione del richiamato Nuovo C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTI gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

ORDINA

- 1. L'istituzione di una pista ciclopedonale a doppio senso di circolazione su tutto il tratto, descritto al punto A delle premesse.**
- 2. E' consentito il transito di veicoli a motore, nei tratti identificati alle lettere B, C e D nelle premesse, solo se espressamente autorizzati dal comune di Bonavigo, con richiesta scritta degli interessati**

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo, nonché mediante il posizionamento dell'idonea segnaletica verticale e orizzontale che avverrà a cura del personale dell'UTC del comune di Bonavigo, secondo le modalità previste dal Nuovo Codice della Strada.

Si dà mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- 1) al Comando Polizia Locale – Unione Comuni Adige-Guà con sede di Pressana;
- 2) al Comando dei Carabinieri della stazione di Minerbe;
- 3) al Comando della Stazione di Polizia Stradale di Legnago;
- 4) alla locale Azienda Sanitaria;

AVVERTE CHE

A norma dell'art. 3, comma 4° della Legge L. 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse può ricorrere al TAR Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del d.lgs. n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ing. Elisabeth Eraldi